MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 30 gennaio 1999
(Suppl. ordinario n. 40, alla Gazz. Uff. n. 45, del 24 febbraio).

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998, recante la disciplina per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo omologato.

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 novembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1993, recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1998, che disciplina l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco diverse dal prototipo sottoposto a prova;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 febbraio 1998 citato in premessa è prorogato al 30 aprile 1999.

Si rende, altresì, noto in allegato l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

Allegato unico

(Si omette l'elenco allegato. N.d.R.).